

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **334/1990** (ECLI:IT:COST:1990:334)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **13/06/1990**; Decisione del **26/06/1990**

Deposito del **13/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **25/07/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15907**

Atti decisi:

N. 334

ORDINANZA 26 GIUGNO-13 LUGLIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e dell'art. 152, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi con nove ordinanze emesse il 1° dicembre 1989 (4 ordinanze) dal Pretore di Roma, il 3 gennaio 1980, il 6 dicembre 1989 (2 ordinanze) e il 15 dicembre 1989 (2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 137, 138, 139, 140, 158, 168, 169, 170 e 171 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 15 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma con quattro ordinanze del 1° dicembre 1989 ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 224, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nelle parti in cui prevede l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino con due ordinanze del 6 dicembre 1989, due ordinanze del 15 dicembre 1989 ed un'ordinanza del 3 gennaio 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, l'art. 224, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno riuniti;

che tutte le ordinanze sono state pronunciate nel corso di procedimenti a carico di persone imputate per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che, pertanto, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 209 n. 255 e 256 del 1990);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma ed al Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.